



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Ascoli Piceno

COMUNE DI MONTEGIORGIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIGLIO COMUNALE

N° 146 DEL 23-10-2007

il SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Carolina Achilli



REGOLAMENTO SULL'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA

(Art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.)

1 all

Parte I[^]

Elementi generali

Art. 1.

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione al personale interessato dagli incentivi di progettazione previsti dall'art. 18 della legge 11-2-1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1, sono erogati al personale dell'ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti d'opere o lavori pubblici oppure d'atti di pianificazione generale.
3. Per personale dell'ufficio tecnico s'intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica posizione nella struttura organizzativa dell'ente.
4. Per progettista, DD.LL. o R.U.P., s'intende il dipendente incaricato della redazione del progetto d'opere o lavori, della direzione lavori, di Responsabile del procedimento oppure degli atti di pianificazione.
5. Per legge n.109 s'intende la legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Parte 2[^]

Fondo per opere o lavori

Art. 2

Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della legge n. 109 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio tecnico.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni dell'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 109.
3. La progettazione d'opere e lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

Art. 3

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. In sede di pianificazione dell'attività gestionale annuale¹, sono individuati i progetti da affidare al personale dell'ufficio tecnico specificando:

- a) *Il progettista;*
- b) *il coordinatore per la sicurezza;*
- c) *il direttore dei lavori;*
- d) *il responsabile del procedimento;*
- e) *il collaudatore.*

2. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato ai Responsabili dell'Ufficio Tecnico, tenendo conto delle competenze del Servizio a cui fa capo l'opera, è facoltà dei Responsabili dei servizi chiedere l'estensione dell'incarico anche ad altri Servizi, nei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità.

3. In sede di incarico l'Amministrazione fissa anche i termini per la consegna degli elaborati e le relative penalità per i ritardi.

Art. 4

Limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione d'alcune procedure, gli incentivi sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota parte percentuale di cui al successivo art.6, relativa alla fase affidata agli esterni.

Art. 5

Modalità di costruzione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 18, comma 1-bis, della legge n. 109, è costituito annualmente mediante assegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa, con le modalità contenute ai commi successivi.

2. L'incentivo di cui all'art. 1 è determinato nelle seguenti misure, rapportate alle corrispondenti classi di importo dei lavori posti a base di gara:

- 1,5% per importo sino a € 500.000;
- 1,4% per importo superiore a € 500.000 e sino a € 2.500.000;
- 1,3% per importo superiore a € 2.500.000 e sino a € 5.000.000;
- 1,2% per importo superiore a € 5.000.000.

Nel caso che nell'opera ricorrano categorie di opere specializzate come definite e classificate dal D.P.R. 34/2000 oppure interessino strutture di valenza storico e/o artistico le percentuali di cui sopra saranno aumentate dello 0,2%, comunque mai superiore all'1,50%.

¹ P.E.G., programma triennale dei lavori pubblici, ecc.

Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 144/99, l'ammontare dell'incentivo è determinato nella percentuale unica dell'1%, ferma restando la disponibilità di fondi sulle singole opere.

3. L'Entità del fondo è stabilita sulla base del costo complessivo dei progetti affidati al personale dell'Ufficio Tecnico, secondo i meccanismi di calcolo previsti dalla legge n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nei quadri economici dei progetti esecutivi deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecniche di progettazione che vanno finanziate con il fondo di cui al presente articolo.

Art. 6 Criteri di riparto del fondo

1. Il fondo, per ogni opera, è ripartito secondo le seguenti percentuali:

Tabella							
Ripartizione orizzontale del fondo							
	LIVELLI PROGETTUALI			COORDINAMENTO SICUREZZA		Direzione Lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione, collaudo	Responsabile del procedimento
	<i>Preliminare</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Esecutivo</i>	<i>Progettazione</i>			
Soggetti al decreto legislativo n. 494 del 1996							
Lavoro Pubblico	5	10	20	15		20	30
Esenti dal decreto legislativo n. 494 del 1996							
Lavoro Pubblico	5	10	25			30	30

2. *Ripartizione verticale* : 1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:

a)-al responsabile unico del procedimento;

b)- al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1;

c)- il 15% delle singole ripartizioni orizzontali di cui alla tabella 1, al rimanente personale interno del Servizio interessato purchè, a giudizio del Responsabile, abbia comunque partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, o che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati, nonché ai collaboratori del responsabile del procedimento .

3. Le quote di cui al comma 1 sono applicate nei casi che ricorrono e sono cumulabili tra loro, salvo in caso di incompatibilità.
4. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento ai sensi del comma 3, lettera a), è dovuta in ogni caso, anche qualora gli altri incarichi siano affidati, in tutto o in parte, a professionisti esterni. La quota comunque compete a decorrere dalla data degli affidamenti successivamente all'entrata in vigore della legge 216/95.
5. In mancanza del progetto preliminare e/o definitivo le percentuali saranno cumulate nel progetto esecutivo.
6. Il fondo complessivo d'incentivazione, come sopra calcolato, da suddividere tra il personale dell'Ufficio Tecnico, si intende al lordo degli oneri riflessi sia a carico del contribuente che a carico del datore di lavoro.
7. In caso di elaborazione dei soli progetti preliminari e definitivi senza che sia conseguito il finanziamento dell'opera, ma anche in caso di progetti esecutivi non finanziati per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione non viene corrisposto alcun incentivo.

Art. 7

Liquidazione degli incentivi

1. I progettisti assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.
2. Ai fini di cui al comma precedente essi segnalano al Responsabile del Procedimento l'avvenuta realizzazione delle varie fasi progettuali ai sensi dell'art. 6.
3. Il Responsabile del procedimento dispone i conteggi di cui all'art. 6, e liquida i compensi nei limiti delle disponibilità. In caso di esubero delle stesse la liquidazione non può comunque superare i limiti dell'art. 5.

Art. 8

Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati da dipendenti dell'Ufficio Tecnico abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione pubblica da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 9

Competenze dell'Amministrazione

1. Per la progettazione di opere pubbliche affidata a personale dipendente, sono a carico dell'Ente tutti gli oneri che la stessa comporta fra i quali la disponibilità di locali, attrezzature e materiali per eseguire l'incarico, l'uso di mezzi di trasporto per l'accesso

5/11/11

ai luoghi interessati alla realizzazione dell'opera, ed ogni altra spesa necessaria per la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.

2. L'Ente provvede, inoltre, a sue spese e secondo le richieste del progettista, allo studio d'impatto ambientale ove prescritto, ed agli studi ed indagini eventualmente occorrenti (di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, rilievi, sondaggi, ecc.) nonché ai rilievi della rete di servizi nel sottosuolo.

Parte III[^]

Fondo per atti di pianificazione

Art. 10

Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di Montegiorgio, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:
 - *Piano Regolatore Generale;*
 - *Piani attuativi del PRG;*
 - *Piani di recupero di iniziativa pubblica;*
 - *Piano del traffico;*
 - *Piano di riqualificazione urbana e ambientale;*
 - *Varianti generali e particolari ai predetti strumenti.*
2. Le tariffe applicabili agli atti di pianificazione sono quelle indicate nella circolare del Ministero dei LL.PP. n. 6679 dell'1 dicembre 1969.
3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regionali e provinciali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva.

Art. 11

Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti interessati alla attribuzione del fondo sono:
 - a) *il o i progettisti;*
 - b) *i relativi collaboratori.*
2. L'incarico è conferito dalla Giunta Comunale con un provvedimento il quale:
 - a) *individua gli elaborati necessari ed eventuali da predisporre, in quanto previsti dalle disposizioni relative al singolo strumento urbanistico;*
 - b) *fissa i termini per la consegna degli elaborati e le relative penalità per i ritardi;*
 - c) *stabilisce gli obblighi del progettista con riferimento all'attività di cui è stato incaricato (partecipazione ad incontri di particolare importanza per la valutazione di*

- osservazioni, proposte, attività presso uffici esterni, rielaborazione di elementi particolari a seguito di osservazioni);*
- d) determina il compenso nella misura del 30% della tariffa con la specificazione che ai fini della applicazione di aumenti percentuali previsti dalla circolare Min. LL.PP. n. 6679 del 1969, gli stessi sono concordati dal progettista incaricato con l'Amministrazione secondo le particolari circostanze relative ai casi specifici;*
- e) individua i collaboratori del tecnico nello svolgimento dell'incarico;*
- f) determina gli ulteriori eventuali elementi costitutivi dell'incarico.*

Art. 12
Ripartizione ed erogazione del fondo

1.. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n.6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.

2. Il fondo è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- a)- il 60 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;*
- b)- il 25 % al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;*
- c)- il 15% della ripartizione di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 12, ai collaboratori diversi che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.*

3. Le quote di cui al comma 2 sono applicate nei casi che ricorrono e sono cumulabili tra loro, salvo in caso di incompatibilità;

4. In assenza della partecipazione di cui al comma 2, lettere c), la relative quota è ripartita per metà alle figure professionali di cui alle rispettive lettere b).

5. La liquidazione del fondo avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio interessato.

6. L'erogazione è disposta nei seguenti termini:

- a) 10 per cento entro un mese dall'affidamento dell'incarico;*
- b) 25 per cento entro un mese dalla consegna degli elaborati del piano definito negli elementi di massima;*
- c) 25 per cento entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'Amministrazione;*
- d) il saldo ad approvazione definitiva del piano da parte dell'organo competente.*

7 

7. Il progettista dovrà apportare agli elaborati tutte le modifiche ed integrazioni richieste dall'Amministrazione e dai soggetti preposti alla approvazione finale dei piani.

Art. 13

Competenze dell'Amministrazione

1. Nella redazione di atti di pianificazione l'Ente provvede a sue spese a fornire al progettista tutto il materiale necessario relativamente ai singoli strumenti urbanistici, prevedendo, in caso di fornitura parziale il rimborso delle spese per il reperimento dei dati ed elaborati mancanti anche se sia necessario fare ricorso a collaboratori interni o esterni i quali saranno remunerati a parte.
2. Nel provvedimento di incarico vanno individuati i documenti presupposti e necessari per l'attività specifica del progettista.

Parte IV°

Elementi comuni

Art. 14

Divieti

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla legge n. 109.

Art. 15

Copertura rischi professionali

1. Il Comune stipula in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.

2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune.

Art. 16

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà utilizzarli, farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 17
Disciplina di casi particolari

1. In caso di interruzione dell'incarico, agli incaricati interessati saranno liquidate le competenze maturate. In particolare per quanto riguarda il R.U.P. si precisa:

- se l'opera è in corso di progettazione le competenze maturate saranno in funzione al grado di progetto eseguito;
- l'affidamento dei lavori incide il 10% del maturato sulla progettazione; pertanto in caso di interruzione antecedente detto adempimento i diritti sulla progettazione saranno abbattuti del 10%;
- in caso di interruzione nel corso dei lavori il maturato, relativo a detta fase, sarà in funzione dell'importo delle opere eseguite.

Art. 18
Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione è espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 19
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova normativa.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 21
Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche agli interventi di progettazione e pianificazione già effettuati dopo la data di entrata in vigore della L. 109/94 per i quali nel relativo quadro economico di spesa, o in apposito capitolo di bilancio, sia stata prevista la quota per l'incentivo, anche se poi materialmente non liquidata.

INDICE

PARTE I° ELEMENTI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali Pag. 1

PARTE II° FONDO PER OPERE O LAVORI

Art. 2 Norme in materia di progettazione Pag. 1

Art. 3 Affidamento degli incarichi di progettazione Pag. 2

Art. 4 Limiti all'erogazione degli incentivi Pag. 2

Art. 5 Modalità di costruzione del fondo Pag. 2

Art. 6 Criteri di riparto del fondo Pag. 3

Art. 7 Liquidazione degli incentivi Pag. 4

Art.8 Condizioni per l'affidamento dell'incarico Pag. 4

Art.9 Competenze dell'Amministrazione Pag. 4

PARTE III° FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art.10 Ambito oggettivo di applicazione Pag. 5

Art.11 Ambito soggettivo di applicazione Pag. 5

Art.12 Ripartizione ed erogazione del fondo Pag. 6

Art.13 Competenze dell'Amministrazione Pag. 7

PARTE IV° ELEMENTI COMUNI

Art. 14 Divieti Pag. 7

Art. 15 Copertura rischi professionali Pag. 7

Art. 16 Proprietà dei progetti Pag. 7

Art. 17 Disciplina dei casi particolari Pag. 8

Art. 18 Orario di lavoro e spese accessorie Pag. 8

Art. 19 Rinvio dinamico Pag. 8

Art. 20 Entrata in vigore Pag. 8

Art. 21 Norme transitorie Pag. 8

REGOLAMENTO
**Individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo incentivante la
progettazione interna**

Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° in data /
 /2001;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, dal
 / /2001 al / /2001;
- 3) E' entrato in vigore in data / /2001;

Montegiorgio, li / /2001.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carolina Achilli